Servizio Progettazione Opere Pubbliche

**Classificazione:** L 02 - 20210000005

**Arezzo, il 10/04/2025**

# Provvedimento n. 854

**OGGETTO**: **PNRR MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA SAIONE E AREE LIMITROFE CUP: B19J21002390001 CIG 988543248D - RISOLUZIONE CONTRATTO REP. A/19218 DEL 28/07/2023.**

## Il Direttore

**Premesso** che:
- il Ministero dell'Interno, Dipartimento Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale, ha individuato - ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del DPCM 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2021, n.56 - le opere per le quali le Amministrazioni potevano richiede il contributo ministeriale a condizione che le stesse fossero state inserite nella programmazione annuale o triennale e risultassero rientranti nello strumento urbanistico comunale comunque, denominato approvato e vigente nell'ambito territoriale del comune;
- questo Comune, ha inteso partecipare al bando ministeriale proponendo, tra gli altri, anche il progetto di riqualificazione urbana di Piazza Saione e aree limitrofe, intervento da realizzare in una specifica area cittadina, caratterizzata da condizioni di particolare degrado territoriale, sociale e culturale;
- successivamente, il finanziamento ministeriale di cui sopra è confluito nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, in particolare, nell'ambito della Misura 5 - Componente 2 – Investimento 2.1;
- con vari atti, regolarmente conservati, l'Amministrazione ha provveduto ad approvare, con riguardo all'intervento di cui trattasi, i vari step progettuali:
* il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE), giuste delibere di GC 474/2021, GC n. 203/2022 e GC n. 600/2022;
* il Progetto Definitivo, giusta delibera di GC 213/2023 a seguito dell'acquisizione dei pareri, conservati in atti, (Soprintendenza e Ufficio Mobilità) e successivamente all'espletamento delle prove e dei saggi necessari, (stratigrafia e caratteristiche materiali oltre al rischio bellico);
* il Progetto Esecutivo - dell'importo complessivo di € 1.305.600,00 di cui € 882.976,41, per lavori da ribassare, € 41.934,92 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, (base di gara pari ad € 924.911,33) ed € 380.688,67 per somme a disposizione dell'Amministrazione - con PD n. 1621 del 16/06/2023;

- con il medesimo PD n. 1621/2023 si è proceduto anche all'indizione della procedura di gara per l'appalto dei lavori, mediante procedura negoziata - Art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito nella L. 120/2020 e modificato dall'Art. 51 D.L. n. 77/2021, convertito nella L. n. 108/2021 - invitando a presentare offerta *n. 16 OO.EE. estratti* tra quelli che avevano utilmente manifestato l'interesse nel corso della procedura ad uopo espletata
- dall'esito della suddetta procedura negoziata, l'offerta dell'impresa SANTISE COSTRUZIONI SRL P.I.V.A.: 02333580781, con sede in Cosenza (CS), 87100 Via BENDICENTI SNC - per un importo pari ad **€ 809.258,43 -** giusto ribasso offerto pari al **21,43** % - ed in particolare per **€ 735.689,48,** di cui **€ 693.754,56** per lavori, oltre oneri della sicurezza non ribassabili per € **41.934,92** - oltre I.V.A. al 10% pari ad **€ 73.568,95** - è risultata quella migliore;
- con PD 1950 del **20/07/2023**, si è provveduto alla relativa aggiudicazione dei lavori - nonché all'aggiornamento del QE di progetto - in favore della suddetta migliore offerente;
- in data **28/07/2023** il Comune di Arezzo e la Santise Costruzioni Srl hanno stipulato il contratto di appalto Contratto Rep. A/19218;
- con prot. PEC 124389 del **11/09/2023** il Direttore dei Lavori, su richiesta del RUP del 07/09/2023 , ha proceduto alla convocazione dell'Impresa, per approfondimenti e presa d'atto circa l'avvio dei lavori, per la data del 20/09/2023;
- a seguito dell'incontro del **20/09/2023** la Direzione dei lavori ha ricordato la necessità di ricevere da parte dall'Impresa tutta la documentazione necessaria all'avvio dei lavori (Piano Operativo della Sicurezza, Piano di Gestione Rifiuti e Piano Ambientale di Cantierizzazione); nella stessa giornata, l'Impresa ha comunicato la volontà di nominare due collaboratori tecnici non facenti parte dell'organico dell'appaltatore, senza fornire documentazione che ne legittimasse la nomina (vedasi pec inoltrate e ricevute conservate in atti); la procedura di nomina (definita per un solo collaboratore) si è conclusa solamente in data **21/02/2024,** tramite pec 25994/2024, dove l'Impresa ribadisce che …... *"il Tecnico incaricato Arch. Davide Favilli come chiaramente e dettagliatamente specificato nel contratto di incarico professionale inviato, NON viene nominato Direttore Tecnico ma bensì tecnico che deve svolgere le attività di contabilità e rapporti di gestione con D.L. e RUP."* e specifica che "*... come da documentazione già inviata, restano invariati i Direttori Tecnici della azienda che sono Arch. Bozzo Antonio ed il Geom. Santise Salvatore e, resta inteso, che ovviamente la contabilità verrà firmata dal L.R. Santise Salvatore.*";
- prontamente in data **23/02/2024** l'Ente ha provveduto a convocare l'Impresa e tutte le figure coinvolte nel cantiere (ns prot. PEC 27619/2024) per il giorno 29/02/2024; anche in tale incontro la Direzione Lavori ha ribadito la necessità di ricevere da parte dall'Impresa tutta la documentazione necessaria all'avvio dei lavori, (Piano Operativo di Sicurezza/POS – Piano di Gestione Rifiuti/PGR e Piano Ambientale di Cantierizzazione/PAC) e ricordato la trasmissione delle ordinanze per la richiesta dell'occupazione delle aree e modifica del traffico. In tale incontro è stato concordato, congiuntamente al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, circa la necessità di rivedere e integrare il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), tenendo in considerazione la posizione dell'edicola e gli apprestamenti necessari in ordine alla sicurezza e alle limitazioni dei possibili disagi derivanti;
- in data **22/03/2024** l'Ente convoca nuovamente l'Impresa, come concordato nel precedente incontro, e tutte le figure coinvolte nel cantiere (ns prot. PEC 42694/2024) per il giorno 27/03/2024: in tale incontro è stata data informazione che in data 09/04/2024 sarebbe stato presentato alla Cittadinanza il progetto, al fine di esporre le fasi di cantierizzazione e i possibili disagi ad esse connessi e che presumibilmente in data 22/04/2024 i lavori sarebbero stati avviati. È stata anche ribadita la necessaria di acquisire tutta la documentazione propedeutica all'inizio dei lavori (Ordinanze per la gestione del traffico, POS, PGR e PAC), a quella data ancora mancanti;

- Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), con pec inoltrata il 27/03/2024 prot. 45246 del **28/03/2024** ha trasmesso il Piano di Sicurezza (PSC) revisionato condiviso anche con l'Impresa, che rimodellava le fasi lavorative e le aree di intervento dell'appalto;
- l'Impresa con pec trasmessa in data 27/03/2024 (prot. 45266 del **28/03/2024)**, ha trasmesso il Piano Operativo di Sicurezza (POS) inerente il progetto appaltato (art. 25 del Contratto Rep. A/19218 *"...nonché il POS che l'Appaltatore dovrà obbligatoriamente presentare prima della consegna dei lavori nel termine massimo di 10 giorni dalla richiesta della SA."*) e che non tiene conto dell'aggiornamento del PSC sopra richiamato;
- Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), con email del **28/03/2024** ha inoltrato il Piano di Sicurezza (PSC) revisionato all'Impresa e pc all'Amministrazione perché l'impresa adeguasse ed integrare il Piano Operativo di Sicurezza (POS) presentato;
- agli incontri del 29/02/2024 e del 28/03/2024 è seguito l'inoltro dei rispettivi verbali all'Impresa, senza che nulla sia stato mai obiettato da parte della stessa;
- il RUP, con propria PEC prot. 49939 del **08/04/2024**, ha messo a conoscenza la Ditta Appaltatrice della *Disposizione di Servizio n.1* con cui ha ordinato, al Direttore dei Lavori, di convocare la Ditta per la consegna dei lavori per la data del 22/04/2024; il Direttore Lavori (DL) ha formalizzato la stessa mezzo PEC in data **09/04/2024** (ns prot. PEC 50317/2024);
- l'Impresa con pec 50934 del **09/04/2024** trasmetteva il Piano di Gestione Rifiuti e il Piano Ambientale di Caratterizzazione, necessari per la consegna dei lavori, non provvedendo però all'aggiornamento/integrazione del POS precedentemente inoltrato e come più volte sollecitato;
- il giorno successivo, in data **10/04/2024** (ns prot. PEC 51448/2024), il Direttore dei Lavori, a integrazione di quanto già trasmesso, conferma all'Appaltatore la data del 22/04/2024 come *consegna delle aree* e comunica che la data *di avvio dei lavori* invece è stata slittata al giorno 06/05/2024, accogliendo così le richieste avanzate dai cittadini/commercianti della zona in occasione dell'incontro di presentazione del Progetto alla cittadinanza avvenuto il 09/04/2024*;* con stessa P*EC* si richiedeva "… *di voler utilizzare questo tempo a disposizione per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni e alla produzione ed eventuale aggiornamento di tutti i documenti propedeutici all'effettivo avvio dei lavori"*;
- in risposta alla PEC 51448/2024, l'Impresa, con nota mezzo PEC (prot. 52340 del **11/04/2024**), specifica che "*Come già anticipato verbalmente **non essendoci disponibilità per il 22/04 per impegni altrove**, si ritiene di poter fare a questo punto un'unica visita e verbale di consegna lavori in data 06/05/2024"*;
- l'Appaltatore con Pec 53804 del **16/04/2024** ha inoltrato la documentazione inerente il Piano di Gestione Ambientale di Cantiere e il Piano di Gestione dei Rifiuti che sostituisce integralmente quello inoltrato in precedenza;
- in data **22/04/2024**, nell'assenza in cantiere di un rappresentante della Santise Costruzioni Srl, come già preannunciato, il Direttore dei Lavori ha redatto e trasmesso al RUP il Verbale di Attestazione dello Stato dei Luoghi (ns prot. interno 57620/2024); nello stesso non vi è nessun riferimento, poiché non rilevato, ad alcun intervento o apprestamento eseguito dalla Impresa. Si ribadisce per altro che la stessa non avrebbe neppure potuto intervenire in assenza di specifica consegna e di autorizzazione da parte del CSE, per carenza di documentazione, comunque da sottoporre al suo parere;
- solo in data **24/04/2024** l'Impresa ha richiesto mezzo PEC (prot. 58863/2024) al competente Ufficio la richiesta di ordinanza per modifica provvisoria della circolazione stradale emessa in data 30/04/2024 n. 344/2024, in vigore dal 06/05/2024 al 31/08/2024;
- in data **30/04/2024**, è stata acquisita al prot. dell'Ente al n. 61063/2024, una raccolta di firme proposta dal neonato *Comitato,* composto da cittadini residenti nel quartiere di Saione, titolata *petizione popolare per la salvaguardia degli alberi di Piazza Saione e la revisione del progetto*

*di rifacimento della Piazza* con cui, tra l'altro, viene chiesto all'Amministrazione di rivedere il progetto così da *...omissis...salvaguardare in ogni caso le piante esistenti che rappresentano un patrimonio della comunità e contribuiscono a migliorare la fruizione dello spazio pubblico...omissis...* nonché la calendarizzazione, in tempi brevi, di una nuova assemblea pubblica per favorire la massima partecipazione alla discussione degli argomenti d'interesse;
- è stata promossa la convocazione di un Consiglio Comunale aperto, circostanza che ha indotto, conseguentemente, il RUP a notificare alla Ditta Appaltatrice - unitamente al Direttore dei Lavori ed a tutti gli altri interessati - la *Disposizione di servizio n.2* - prot 63133 del **03/05/2024** - con cui si informa della necessità di procrastinare, in ragione dei nuovi emergenti indirizzi da parte dell'Amministrazione, l'inizio dei lavori almeno ad una data successiva al suddetto Consiglio Comunale aperto; il Direttore Lavori (DL) ha formalizzato la stessa mezzo PEC in data **03/05/2024** (ns prot. PEC 63210/2024); nessun rilievo e/o eccezione è stata prodotta dall'Impresa;
- in data **08/05/2024**, il Rup ha notificato all'Ufficio di DL e per conoscenza agli Assessori interessati, la *Disposizione di servizio n. 3* - giusta nota prot. n. 65887/2024 - con cui in particolare *...omissis... visto l'incontro tenutosi nel pomeriggio del 07/05/2024 alla presenza dell'Assessore Casi e dell'Ufficio Direzione Lavori di questo Ente, nel quale l'Assessore ha nuovamente attenzionato sulle dinamiche sviluppatesi durante l'ultimo Consiglio Comunale e illustrato le rimostranze pervenute da parte della cittadinanza ……. L'Assessore, in tale sede, ha in primis espresso la volontà di provare ad accogliere le istanze del comitato cittadino e inoltre, in rappresentanza dei nuovi desiderata dell'Amministrazione, ha fornito nuove indicazioni di progetto rispetto a quanto previsto...omissis...* indicando all'Ufficio Direzione dei lavori di sviluppare un approfondimento progettuale sui temi richiesti;
- nel corso del suddetto Consiglio Comunale aperto, tenutosi in data **16/05/2024**, il Comitato cittadino promotore della petizione di cui al prot. 61063/2024, ha ufficializzato la propria richiesta volta alla preservazione di tutte le alberature presenti, oltre che all'incremento dell'estensione delle aiuole verdi di progetto ed all'adeguamento della viabilità, così da assicurare una maggiore vivibilità e fruibilità pedonale della piazza;
- l'Amministrazione, dopo avere svolto le necessarie preliminari valutazioni e verificata la concreta fattibilità delle soluzioni proposte dai cittadini, si è determinata ad accogliere le istanze emerse nel corso del Consiglio Comunale aperto del 16/05/2024, chiedendo - giusta nota acquisita al prot. n. 84641 del **11/06/2024** - all'Ufficio OO.PP. di predisporre una modifica al Progetto Esecutivo già approvato e appaltato;
- in conseguenza al suddetto nuovo indirizzo dell'Amministrazione, ha preso avvio un serrato confronto tra i tecnici dell'Ufficio OO.PP. il RUP e l'Assessore - competente per materia - al fine di individuare, tra le possibili diverse soluzioni progettuali approntate, quella idonea a meglio rappresentare le istanze dei residenti di Saione, come raccolte e presentate dal Comitato ad uopo costituitosi (vedi note RUP prot n. 86524 del 14/06/2024 e n. 106547 del 25/07/2024), malgrado il rischio di ritardare l'avvio della fase realizzativa, fino addirittura a compromettere il raggiungimento della *milestone* del PNRR;
- da ultimo, la soluzione progettuale preferita è risultata essere quella meglio descritta nella relazione e nei relativi elaborati grafici - giusto prot. 117148 del **23/08/2024** - per la quale, tuttavia, si è reso necessario ottenere nuovi prescritti pareri da parte delle Autorità competenti il cui rilascio è stato condizionato da modalità e tempistiche indipendenti dalla volontà di questa Amministrazione (Ufficio Mobilità, Ente Nuove Acque, Soprintendenza conservati in atti);
- detto progetto modificato *conferma il riordino della piazza, con una chiara definizione degli ambiti, degli spazi, delle utenze e percorsi, sia ad uso pedonale che carrabile senza modificare sostanzialmente la natura del progetto appaltato per tipologia e materiali utilizzati, confermando le categoria dell'appalto* registrando l'invarianza dell'importo complessivo del QE di progetto

pari ad € 1.305.600,00, con una riduzione dell'importo dei lavori affidati, che passa ad **€ 600.441,45** al netto del ribasso del 21,43% offerto dalla SANTISE COSTRUZIONI SRL in sede di gara - oltre **€ 41.934,92** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed **€ 663.223,63** per somma e disposizione dell'Amministrazione;
- si ricorda che detta modifica al progetto era stata rappresentata dal RUP Geom. Luca Marchi, nella sua redazione, al collaboratore dell'Impresa, Arch. Favilli, al fine di addivenire ad una condivisione dello sviluppo progettuale. Tant'è vero che dopo l'incontro del **01/08/2024**, a cui è seguito - in data 12/08/2024 - l'inoltre del computo metrico estimativo, lo stesso Arch. Favilli ha lasciato nei giorni successivi brevi manu delle valutazioni (annotazioni sul suddetto computo metrico estimativo) riservandosi di far pervenire ulteriori considerazioni/osservazioni successivamente al periodo feriale, mai formalizzate; si rileva altresì che l'Impresa non ha mai prodotto nessuna osservazione e/o richiesta in merito;
**Atteso** che:
- la suddetta riduzione dell'importo dei lavori al netto del ribasso del 21,43% offerto dall'Appaltatrice è risultata pari ad *€ 93.313,11* [€ 735.689,48 - € 642.376,37] ovvero il 12,68% dell'importo contrattuale ed è possibile quindi ricondurla - in quanto inferiore al 20% previsto per il cosiddetto quinto d'obbligo - all'ipotesi di cui all'Art. 106 comma 12 DLgs 50/2016 secondo cui:*...omissis...si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto...omissis...,*
- con GC n. 396 del **10/09/2024**, non essendo pervenuta nessuna eccezione da parte dell'impresa, si è, conseguentemente, provveduto:
* ad *...omissis... **approvare** la modifica progettuale elaborata dal DL …… giusto prot. 117148 del 23/08/2024 - per un importo complessivo immutato dell'intervento ovvero pari ad € 1.305.600,00 - dando atto, tuttavia, di una sensibile riduzione dell'importo dei lavori da eseguire pari ad **€ 642.376,37** (in luogo di € 735.689,48 già affidati) al netto del ribasso del 21,43% offerto dalla SANTISE COSTRUZIONI SRL in sede di gara - compresi **€ 41.934,92** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre **€ 663.223,63** per somma e disposizione dell'Amministrazione...omissis...*dando atto che *...omissis...la modifica progettuale in discorso si configura come una modifica al contratto di appalto Rep. A/19218 del 28/07/2023:*
    * *non sostanziale nel rispetto della previsione di cui all'Art. 106 comma 4 DLgs 50/2016 - e nello specifico per fatti imprevisti ed imprevedibili ai sensi dell'art. Art. 106 comma 1 lettera c);*
    * *entro il cosiddetto quinto d'obbligo di cui all' Art. 106 comma 12 DLgs 50/2016 e quindi opponibile all'Appaltatrice - senza che questa possa esperire la risoluzione contrattuale - previa sottoscrizione da parte della stessa di un atto di sottomissione ad uopo redatto, giusto schema allegato (All.1) che si approva con la presente deliberazione ...omissis...* oltre ad *...omissis...**;***
* *ad **aggiornare** il QE di progetto secondo la suddetta variata distribuzione delle somme come in atti; interamente finanziato ...omissis...*dando mandato al *...omissis... RUP ed al Dirigente del Servizio Progettazione OO.PP. nell'ambito delle rispettive competenze:*
* ***di sottoscrivere** con l'Appaltatrice l'atto di sottomissione di cui allo schema allegato a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione All.1...omissis...;*

**Assunto** che:
- l'Appaltatrice - fino a quel momento collaborativa ed interessata alla esecuzione dei lavori, quand'anche modificati con GC 396/2024, previo posticipo della consegna dei lavori - inaspettatamente, faceva pervenire alla Amministrazione una prima nota, acquisita al prot. dell'Ente n. 141199 del **10/10/2024**, a firma del proprio legale di fiducia: Avv. Mauro Rossella,

con cui premesso che *... omissis ... dopo la formale consegna, i lavori sono rimasti sospesi per problematiche che avrebbero dovute essere risolte prima dell'indizione della gara di appalto. Non vi è dubbio, dunque, che vi siano profili di responsabilità della stazione appaltante in ordine alla omessa tempestiva acquisizione delle autorizzazioni, pareri e nulla osta, necessari per il regolare svolgimento dell'appalto nonché per le omissioni progettuali che trovano la loro regolamentazione nell'alveo del diritto privatistico in ordine all'inadempimento delle obbligazioni...omissis..., comunicava ...omissis...la volontà di risolvere il contratto di appalto sottoscritto in data 28/07/2023 costituendovi in mora per tutte le perdite economiche subite e subende, incluso il mancato conseguimento dell'utile di impresa che sarebbe derivato dall'esecuzione dei lavori...omissis...;*

- a questa nota, il RUP rispondeva, con propria pec prot. 146846 del **21/10/2024**, contestando puntualmente le obiezioni della Appaltatrice, soprattutto in ordine alla consegna dei lavori - **invero, fino a quel momento mai eseguita,** contrariamente a quanto erroneamente sostenuto dalla Santise Costruzioni Srl, anche per l'omessa conformazione del POS, comunque carente e non conforme al PSC revisionato - e riconducendo i fatti contestati esattamente alla fattispecie di cui all'Art. 5 del contratto di appalto ovvero con espresso rinvio all'Art. 5 del DM 49/2018 commi 12, 13 e 14 relativi all'ipotesi di consegna dei lavori tardiva. Inoltre, con la medesima nota prot.146846/2024, si provvedeva, altresì – nulla ostando all'avvio effettivo dei lavori - a convocare formalmente l'Appaltatrice per la consegna dei lavori, alla data del 29/10/2024, ore 10:00, specificando, contestualmente che *...omissis...Parimenti la SV è attesa – medesimi data, orario e luogo - qualora intendesse confermare la propria volontà di risolvere il contratto di appalto Rep. A/19218-2023, dovendosi in tale ipotesi provvedere in contraddittorio alla redazione dello stato di consistenza, e ciò tenuto conto che Codesta Appaltatrice ha dichiarato di avere già avviato il cantiere per le attività preliminari...omissis....*
- in risposta alla sopra menzionata formale convocazione, l'Appaltatrice inoltrava la ulteriore nota acquisita al prot. dell'Ente n. 149146 del **24/10/2024**, a firma dell'Avv. Mauro Rossella - con cui si ribadiva di voler risolvere il contratto, anticipando, tra l'altro, la presenza dei propri delegati per il giorno 29/10/2024, solo ai fini della redazione dello stato di consistenza;
- il Rup dava riscontro, con propria nota prot. 149474 del **24/10/2024**, confermando tutte le ragioni della Stazione Appaltante già espresse in precedenza; convocava pertanto l'impresa per il giorno 29/10 per la consegna del cantiere e l'avvio dei lavori, *omissis ... A tali fini, in quella medesima circostanza e senza ulteriori ritardi alla presenza del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in esecuzione, Codesta Appaltatrice dovrà dare puntuale conto delle integrazioni/modifiche richieste in precedenza al proprio POS. In merito si ribadisce la necessità di integrare/modificare il vs POS affinché questo possa dirsi conforme ai requisiti minimi di Legge e quindi idoneo ad ottenere il nulla osta del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione. ...omissis…come a voi ben noto il POS è un documento totalmente diverso dal PSC – e costituisce un adempimento esclusivamente spettante alla Ditta Appaltatrice ovvero connesso alla sola fase esecutiva. Pertanto, non attenendo affatto alla fase progettuale – in nessun modo la sua omessa consegna può essere attribuibile* alla mancanza di un progetto definitivo, in conformità al quale, redigerlo *come erroneamente affermato";*
- la corrispondenza tra le Parti si concludeva, quindi, con una nota finale - questa volta inviata direttamente dalla Santise Costruzioni Srl, acquisita al prot. dell'Ente n. 149570 del **25/10/2024** dai toni tutt'altro che concilianti con cui *...omissis...si comunica e ribadisce definitivamente* ***che ormai non potrà più esserci alcuna consegna dei lavori*** *e si procederà per come il ns Legale ha già comunicato nelle Sue pec che qui confermiamo nuovamente...omissis... .*
- il RUP, pertanto, acquisite tutte le informazioni utili dall'Ufficio di Direzione Lavori – conservate in atti - presenziava quindi all'appuntamento programmato, presso Piazza Saione il giorno **29/10/2024**, prendendo atto che in tale occasione, l'Appaltatrice dava seguito alle proprie

intenzioni di non assumere su di sé la responsabilità del cantiere, prendendolo in consegna, con il conseguente atteso avvio dei lavori, risultando quindi possibile solo procedere – in contraddittorio tra le Parti - alla verifica dello stato dei luoghi ed alla redazione del relativo verbale – dove risultano le eccezioni del delegato dell'Appaltatrice, le annotazioni del RUP e del Direttore dei Lavori che, tra l'altro, attestava in via definitiva quanto segue:

*...omissis...*

*** non risultano eseguiti lavori di cui al progetto esecutivo,*

*** non sono presenti né mezzi d'opera né baraccamenti né presidi e/o utensili per l'allestimento del cantiere e/o l'esecuzione di opere, né risorse umane e/o elementi o prodotti asportabili e ritenuti utilizzabili e in buone condizioni d'uso,*

*** pertanto, niente può essere preso in carico dall'Amministrazione, come in effetti è, per la prosecuzione dei lavori.*

*...omissis...;*

- con nota pec prot. 151322 **in pari data** detto verbale è stato inoltrato alla Ditta Appaltatrice;

**Atteso inoltre** che:

- il RUP, relazionava alla Giunta nonché al Dirigente del Servizio Progettazione OO.PP. di appartenenza, con nota prot. 155921 del **07/11/2024**, sui fatti sopra riferiti, avvisando che provvederà come d'obbligo ad attivare la procedura di risoluzione del contratto di cui all'art- 17 comma 2 del Capitolato Speciale di Appalto (CSA) oltre alla possibilità di tentare la realizzazione dell'intervento in argomento, con un diverso operatore economico – disponibile ad eseguirlo alle stesse condizioni di cui al contratto di appalto Rep. A/19218 del 28/07/2023 – individuato mediante scorrimento della graduatoria formatasi in esito alla procedura negoziata con cui si era provveduto, a suo tempo, all'affidamento dei relativi lavori CIG: 988543248D (v. Start n.014785/2023), risulta sottesa ad una espressa decisione dell'Amministrazione. Ciò in quanto, i tempi amministrativi necessari per addivenire alla sottoscrizione del contratto d'appalto con il nuovo OO.EE., i tempi previsti per la realizzazione dei lavori (fissati in 333 giorni) e i tempi previsti per le operazioni di collaudo (giorni 90) possono non consentire il raggiungimento della milestone PNRR di cui all'Art. 2 dell'Atto d'obbligo sottoscritto da questa Amministrazione con il Governo, essendo il termine ultimo fissato al 31 marzo 2026 e pertanto determinare la perdita del finanziamento PNRR; da qui l'impossibilità per il RUP di perseguire questa strada in autonomia dovendo, nell'ipotesi di subentro nel contratto di appalto di altro OO.EE., ed in caso di perdita del finanziamento PNRR - l'Amministrazione dare copertura finanziaria con risorse proprie o comunque, diverse da quelle preventivate originariamente;
- nessun esito hanno avuto anche gli ultimi tentativi (espletati dall'Amministrazione a più riprese nei mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025) di ricondurre a più miti consigli la Ditta Appaltatrice che ha, tra l'altro, fatto pervenire la nota prot. 21456 del 13/02/2025 con cui, a seguito della richiesta da parte dell'Ufficio preposto circa la documentazione afferente il presente contratto nell'ambito del finanziamento PNRR rispondeva...*omissis... si evidenzia a chi ci ha scritto che tale appalto non è più di ns competenza avendone la scrivente chiesto la rescissione il 10/10/24 ...omissis...*;
- a conferma con pec 21883 del **14/02/2025** l'Impresa notificava, all'Amministrazione, il ricorso ex art 281 undecies C.PC;

**Ritenuto,** dunque, da parte dell'Amministrazione:

- di dover prendere atto della volontà dell'Appaltatore di non voler proseguire il rapporto contrattuale;
- di imputare il ritardo della consegna dei lavori al comportamento dell'Impresa, che non ha mai inoltrato il materiale corretto, completo e/o adeguato, alle richieste da parte dell'Amministrazione, formulate negli incontri del 20/09/2023, del 23/02/2024 e del

27/03/2024, come ribadito nella convocazione per la consegna - vedasi pec 149474 del 24/10/2024;

- di riscontrare che l'appaltatore non ha mai adeguato il piano operativo di sicurezza (POS) presentato rispetto ai contenuti minimi di Legge (allegato XV D.Lsg 81/2008), nonché mai aggiornato rispetto al PSC revisionato dal Coordinatore della Sicurezza (CSE) in data 28/03/2024, e che tale documento (POS) è essenziale per poter procedure all'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 100, comma 4, D. Lgs. n. 81/2008;
- di dover quindi agire per la risoluzione per grave inadempimento dell'appaltatore e quindi per la tutela dei propri interessi in ogni sede legittima, ai sensi dell'art. Art. 108, comma 3, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'Art. 10 del Contratto di Appalto;

**Valutata** da parte del Dirigente del Servizio Progettazione LL.PP. sovraordinato al RUP, l'intera corrispondenza intercorsa tra l'Impresa, l'Ufficio di DL ed il RUP - nonché la sua nota prot. 155921/2024 indirizza in via principale all'Amministrazione - senza ravvisare alcun elemento di responsabilità nei confronti di questi ultimi, condividendo, viceversa, la gestione dell'appalto;
**Richiamati**:
* il D.L. n. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020,
* il D.L. n. 77/2021, convertito nella L. n. 108/2021,
* il D.Lgs 50/2016;

**Ritenuto** opportuno procedere in merito;
**Riscontrata** la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del T.U. n. 267/2000, nonché ai sensi del decreto del Sindaco 49/2021;

**DETERMINA**

per le motivazioni sopra esposte, in merito all'intervento di *riqualificazione urbana di Piazza Saione ed aree limitrofe CUP: B19J21002390001, finanziato con fondi PNRR MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1,* giusti lavori appaltati *CIG 988543248D*, con contratto *Rep. A/19218 del 28/07/2023*, alla SANTISE COSTRUZIONI SRL P.I.V.A.: 02333580781, con sede in Cosenza (CS), 87100 Via Bendicenti Snc quanto segue:

**- di disporre** la risoluzione del contratto d'appalto *Rep. A/19218 del 28/07/2023* per grave inadempimento dell'Appaltatrice, ai sensi e per gli effetti Art. 108, comma 3, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'Art. 10 del contratto di appalto, per le ragioni in premessa contenute o richiamate;
**- di procedere** quindi alla escussione per intero della cauzione definitiva di € 67.272,00 prestata dall'Impresa mediante garanzia fideiussoria n.1027451650, emessa in data 27/07/2023 dalla società HDI Assicurazione – Agenzia 1027/A2265 - Paternò ;
- **di procedere inoltre,** con la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'inserimento nel casellario informatico;
**- di dare atto** che, per quanto concerne gli effetti economici della risoluzione, in conformità a quanto previsto dall'Art. 108, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, non è dovuto alcun importo all'Appaltatore non sussistendo prestazioni regolarmente erogate da parte del medesimo;
- **di riservarsi** di quantificare tutti i danni subiti e subendi dall'Amministrazione, ogni azione risarcitoria rispetto ai danni che saranno accertati e agli oneri derivanti dalla risoluzione contrattuale, nonché ogni più ampia azione a tutela, qualora i ritardi causati dai suesposti gravi inadempimenti dell'Appaltatore dovessero comportare, in capo a questa Amministrazione, la perdita delle risorse europee previste dal PNRR, mediante le quali l'appalto in oggetto è stato finanziato, compresa la refusione del danno all'immagine che ne deriverebbe a questa S.A.;

- **di rinviare** ad un apposito ulteriore provvedimento:

* l'assunzione degli aggiustamenti contabili conseguenti alla risoluzione di cui al presente atto (annullamento degli impegni contabili assunti in favore dell'appaltatore e accertamenti in entrata delle garanzie escusse);
* la eventuale formalizzazione della prosecuzione dei lavori **CUP: B19J21002390001** di riqualificazione di Piazza Saione ed aree limitrofe con un diverso OO.EE. subentrante nel contratto risolto individuato mediante scorrimento della graduatoria formatasi nella procedura di affidamento CIG: 988543248D, svoltasi sulla CAD Start n.014785/2023, solo successivamente al ricevimento di un espresso indirizzo in tal senso dall'Amministrazione ed alla acquisizione di garanzie in ordine al finanziamento dell'intero QE di progetto con risorse nella disponibilità dell'Ente stante il rischio di perdere quelle di cui al PNRR;

**-di dare infine, atto che:**

- il Responsabile Unico Procedimento è il Geom Luca Marchi, direttore dell'Ufficio OO.PP. del Comune di Arezzo;
- il presente provvedimento sarà notificato all'Impresa Appaltatrice ed assegnato anche all'Ufficio Legale dell'Ente per le eventuali azioni di tutela;
- un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del Comune, previa pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Direttore

D.ssa Ing. Antonella Fabbianelli

Il presente provvedimento viene così assegnato:
Segreteria Generale
Ufficio Legale
Servizio Proponente

Ai sensi dell'art. 3 – comma 4 – della Legge 7.8.90, n. 241 e s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana secondo quanto previsto dall'art.120 del DLgs 104/2010, successivamente modificato dall'art. 204 del DLgs 50/2016 s.m. e i.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.